

**DELIBERAZIONE N. 56 DEL 28/12/2023**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>OGGETTO:</b>	<b>ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2024 E CONTESTUALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON D.C.C. N 60 DEL 21/12/2011</b>
-----------------	--

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 20:00 nella sala delle Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati in sessione Ordinaria Pubblica di Prima convocazione i consiglieri comunali. All'appello risultano:

<b>Nominativo</b>	<b>Presente</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Presente</b>
BOTTANI CARLO	Presente	LOMBARDINI ANDREA	Presente
LONGHI FEDERICO	Presente	CORRADINI LUCA	Presente
PANTANI SOFIA	Presente	ROLLO LUCA	Presente
GIOVANNINI ANGELA	Presente *	MOLINARI ELENA	Presente
CICOLA CINZIA	Presente	FRANCESCONI GIULIA	Presente
DE DONNO MARTINA	Giustif. Assente	GALLI FRANCESCO	Presente *
TOTARO MATTEO	Presente *	DALL'AGLIO MASSIMO	Presente *
MONTAGNANI CLAUDIO	Presente	ANDREELLA NICOLA	Presente
CRIVELLI FEDERICO	Presente		

Totale Presenti: 16 - Totale Assenti: 1

\* Presente mediante videocollegamento

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (articolo 97, comma 4°, lettera a) del D.L.vo n° 267/2000), Il Segretario Generale Dott.ssa Rossella Russo .

E' altresì assente l'Assessore esterno Pignatti Manuel.

Essendo legale il numero di intervenuti Il Presidente del Consiglio Claudio Montagnani assume la presidenza dando atto che il Consiglio Comunale si svolge in modalità mista e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Viene omessa la discussione del presente oggetto in quanto già allegata alla precedente deliberazione n. 55, poiché i punti n. 5-6-7 all'ordine del giorno sono stati trattati congiuntamente;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

**RICHIAMATA** la Deliberazione Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2011 con la quale è stato approvato il regolamento per l'istituzione dell'addizionale comunale IRPEF e fissato l'aliquota allo 0,70% con una soglia di esenzione pari ad € 10.000,00 con decorrenza 01/01/2012;

**RICHIAMATA** la Deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 05/08/2013 con la quale è stata confermata anche per l'anno 2013 l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura dello 0,70% con una soglia di esenzione per redditi annui non superiori ad € 10.000,00 così come attualmente previsto dal regolamento relativo all'addizionale comunale all'IRPEF;

**RICHIAMATA** la Deliberazione Consiglio Comunale n. 70 del 28/11/2013 con la quale è stato modificato l'art. 4 regolamento con decorrenza 01/01/2014 stabilendo l'esenzione dell'applicazione dell'aliquota a favore dei contribuenti il cui reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinato ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i., sia inferiore od uguale ad Euro 13.000,00 confermando l'aliquota di compartecipazione nella misura dello 0,70%;

**RICHIAMATA** la Deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 21/07/2015 con la quale è stata confermata per l'anno 2015 l'aliquota nella misura dello 0,7% e la soglia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiore ad euro 13.000,00 (tredicimila);

**RICHIAMATA** la Deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 28/04/2016 avente per oggetto "Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche: conferma aliquote e soglia di esenzione per l'anno 2016";

**RICHIAMATA** la Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2017 avente per oggetto "Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche: conferma aliquote e soglia di esenzione per l'anno 2017";

**RICHIAMATA** la Deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2018 avente per oggetto "Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche: conferma aliquote e soglia di esenzione per l'anno 2018";

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 27/12/2018 avente per oggetto “Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche: conferma aliquote e soglia di esenzione per l’anno 2019”;

**RICHIAMATA** la Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 13/02/2020 avente per oggetto “Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche: conferma aliquote e soglia di esenzione per l’anno 2020”;

**RICHIAMATA** la Deliberazione Consiglio Comunale n. 47 del 29/12/2020 avente per oggetto “Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche: conferma aliquote e soglia di esenzione per l’anno 2021”;

**RICHIAMATA** la Deliberazione Consiglio Comunale n. 58 del 30/12/2021 avente per oggetto “Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche: conferma aliquote e soglia di esenzione per l’anno 2022”;

**RICHIAMATA** la Deliberazione Consiglio Comunale n. 09 del 17/03/2023 avente per oggetto “Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche: conferma aliquote e soglia di esenzione per l’anno 2023”;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2024/2026; Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2024/2025;

Ritenuto opportuno, nell’ambito della manovra di bilancio per il triennio 2024/2026, approvare l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF stabilendo:

- un’aliquota unica in misura pari allo 0,80.%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 15.000,00euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 1.940.000,00 il gettito dell’addizionale IRPEF derivante dall’applicazione dell’aliquota e dell’esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 239 del d.lgs. n. 267/2000 (verbale n. 25 prot. n. 0037235 del 19/12/2023);

**VISTI:**

- Il decreto legislativo n. 360 del 28/09/1998 e s.m.i.;
- Il regolamento di contabilità;
- Lo statuto del Comune di Curtatone;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.lgs n. 267 del 18/08/2000 dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario sulla regolarità contabile, allegati al presente atto;

Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.Lvo 18.08.2000 n. 267;

**VISTO** l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Presenti e votanti n. 15 Consiglieri, oltre il Sindaco, su n. 16 assegnati al Comune, con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 0 , contrari n. 05 (Consiglieri Molinari Elena, Francesconi Giulia, Galli Francesco, Dall'Aglio Massimo, Andreella Nicola) , espressi nei modi e forme di legge

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare per l'anno 2024 l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,80%;
- 2) Di approvare la soglia di esenzione fino a 15.000,00 euro modificando pertanto l'art. 4 del Regolamento Comunale, approvato con D.C.C. n. 60 del 21/12/2011 sopra richiamato, "(...) precisando che detta soglia è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre in caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero imponibile";
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
- 4) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia, ovvero tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 5) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49, comma 1° del D.L.vo 18.08.2000;
- 6) Di dichiarare, con separata e medesima votazione di cui in premessa, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico degli Enti Locali, Approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**Il Presidente del Consiglio**  
**Claudio Montagnani**  
Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**Il Segretario Generale**  
**Dott.ssa Rossella Russo**  
Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

---